

REPUBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 febbraio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Dal Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO**PARTE I****LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n. 4.

Disposizioni concernenti l'attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio» e successive modifiche Pag. 9

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 88.

Autorizzazione all'esercizio di una cava di pozzolana sita in località «Casale di Iazzaria» del territorio del Comune di Velletri (Roma), a favore della Battistella e Fraccaroli s.a.s.

Pag. 10

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2001, n. 1924.

Permesso di ricerca per acqua minerale e termale denominata «Parvus Ager» sito in Territorio del Comune di Marino, Provincia di Roma Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 1936.

Ottimizzazione della rete di trasporto locale, anno 2001. Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 1937.

Adeguamenti ed ottimizzazioni delle reti urbane di trasporto pubblico locale nei Comuni di Capena e Fiano Romano Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 1949.

Comune di Ferentino (FR). Variante al P.R.G. per la sistemazione e l'ampliamento del complesso parrocchiale «Cristo Re» in località «Porciano» (Delibera consiliare 7 maggio 1999, n. 23). Legge 1/78 e legge regionale 36/87. Approvazione Pag. 30

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 DIC. 2001

=====

ADDI' **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENTI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI:

IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

1936

OGGETTO:

Ottimizzazione della rete di trasporto locale - Anno 2001



OGGETTO: Ottimizzazione della rete di pubblico trasporto locale - Anno 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTA la legge regionale 16.7.1998 n. 30;

VISTA la legge regionale 10.5.2001 n° 11 concernente il Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'anno 2001;

CONSIDERATO che con deliberazione del 22.12.1998 n. 7743 la Giunta Regionale, in attuazione della citata L.R. n. 30/98, ha proceduto ad attribuire, ai Comuni esercenti il servizio di trasporto urbano ed interurbano (Tabella D della L.R. n. 30/98), le percorrenze chilometriche cui rapportare le risorse disponibili del Fondo Regionale Trasporti;

ATTESO che con la deliberazione di Giunta Regionale n°1173 del 3 agosto 2001 "Piano di Riparto del Fondo regionale Trasporti - Esercizio 2001", sono state ripartite, tra l'altro, le risorse disponibili destinate a far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi urbani su gomma attribuiti alla competenza dei Comuni, e che con la medesima deliberazione n° 1173/2001 è stata destinata la somma di Lire 901.877.000 per la ottimizzazione dei servizi di trasporto urbano;

CHE con successiva deliberazione n° 1436 del 5 ottobre 2001, di modifica ed integrazione della citata deliberazione n° 1173/2001, la Giunta Regionale ha rettificato in Lire 789.731.000 la somma destinata per la ottimizzazione dei servizi di trasporto urbano;

CHE le risorse residue disponibili per l'anno 2001, pari a Lire 789.731.000, sono destinate ad ottimizzare il servizio di trasporto urbano nell'ambito del territorio comunale, e che le stesse trovano copertura nel Capitolo 43118 del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'anno 2001;

CONSIDERATO che, alla data del 27 novembre 2001, sono pervenute richieste di adeguamento del tetto chilometrico da parte dei Comuni di Anagni, Tarquinia, San Felice Circeo, Torrice, Ardea, Roccegorga, Guidonia Montecelio, Albano Laziale, Santopadre, Veroli, Terracina, Pontinia, Canale Monterano, Lariano, Zagarolo, SS. Cosma e Damiano, Arpino, Palestrina, Fieletino, Palombara Sabina e Santa Marinella;

PRESO ATTO che le richieste di adeguamento delle percorrenze chilometriche formulate dai Comuni sopraelencati comportano un costo di entità superiore alle residue risorse finanziarie disponibili in bilancio sul Capitolo 43118, per effetto delle deliberazioni n° 1173/2001 e n° 1436/2001, e che pertanto, occorre stabilire dei criteri per la loro ripartizione;

CONSIDERATO per quanto sopra espresso, si debbano stabilire i seguenti criteri per l'attuazione del piano di ripartizione tra i Comuni richiedenti:

1. che non abbiano già beneficiato di contributi destinati alla medesima finalità con la deliberazione di Giunta Regionale n° 2265/2000;

2. che non abbiano richiesto collegamenti fuori del territorio comunale, in quanto possono risultare, comunque, in sovrapposizione con i servizi extraurbani gestiti dalla Società CO.TRA.L. Spa;
3. che abbiano una popolazione superiore a 10.000 residenti (dati ISTAT), in quanto si ritiene, per i Comuni con una popolazione residente inferiore, che l'attuale contributo sia già commisurato alle reali esigenze di mobilità della domanda;
4. che per il riconoscimento delle percorrenze chilometriche e delle relative risorse finanziarie disponibili si debba procedere adottando gli stessi criteri utilizzati con la deliberazione della Giunta Regionale n° 7743/98;
5. che i chilometri ammissibili debbono essere determinati sulla scorta dell'effettivo costo chilometrico erogato, così come determinato dalla citata deliberazione n° 7743/98, e rapportato ai chilometri richiesti dai singoli Comuni seguendo la seguente metodologia:
 - costo effettivo (variabile per ogni singolo Comune) per i chilometri richiesti diviso per le risorse finanziarie disponibili.
Il rapporto percentuale tra le somme delle ottimizzazioni richieste rispetto alle somme ammissibili è pari al 42.5%. Vengono, pertanto, riportate le percorrenze richieste a detta percentuale.
6. di assegnare i chilometri in funzione del Coefficiente di Utilizzazione (rapporto tra il numero dei passeggeri trasportati nell'anno 1999 e la percorrenza assegnata) e attribuire i chilometri ancora disponibili, dopo tale operazione, fra quei Comuni che hanno un Coefficiente di Utilizzazione maggiore di 1 (uno).

CHE i chilometri richiesti dai Comuni di Zagarolo vengono ridotti della quota parte destinata a collegamenti fuori del territorio comunale, per cui i chilometri ammissibili risultano essere di km. 50.000;

RITENUTO, pertanto, che per effetto dell'applicazione dei sopra riportati criteri debbono essere esclusi i seguenti Comuni:

- Roccagorga, Guidonia Montecelio, Veroli, Palestrina e Palombara in quanto con deliberazione della Giunta Regionale n° 2265/2000, hanno già beneficiato di contributi destinati alla medesima finalità (sub 1);
- Tarquinia, Torrice, Pontinia e Canale Monterano in quanto le richieste pervenute tendono ad ottenere collegamenti fuori del territorio comunale (sub 2);
- San Felice Circeo, Torrice, Roccagorga, Santopadre, Canale Monterano, Lariano, SS. Cosma e Damiano, Arpino e Filetino in quanto Comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 residenti (sub 3);

ATTESO che dall'applicazione dei seguenti criteri risultano ammissibili le richieste presentate dai Comuni di Anagni, Ardea, Albano Laziale, Terracina, Zagarolo e Santa Marinella;

CHE l'istruttoria delle istanze presentate dai Comuni è stata ultimata e si può procedere alla determinazione delle percorrenze da attribuire ai Comuni che ne hanno fatto istanza e delle risorse finanziarie disponibili pari a Lire 789.731.000;

VALUTATO che dall'applicazione dei suddetti criteri sono risultate ammissibili le percorrenze riportate nell'allegata tabella "A", che forma parte integrante della presente deliberazione, con a fianco indicate le risorse finanziarie loro assegnate;

CONSIDERATO che il Comune di Terracina, ai fini dell'erogazione del contributo dovrà affidare, mediante gara d'appalto i chilometri assegnati con la presente deliberazione, condizione essenziale, ai sensi dell'art. 19 - comma 3 - della Legge regionale n° 30/98;

ACCERTATO che la spesa complessiva di Lire 785.858.384 è contenuta nella disponibilità finanziaria delle più volte citate deliberazioni della Giunta Regionale n° 1173/2001 e n° 1436/2001, e che la stessa trova copertura nel Capitolo 43118 del Bilancio di Previsione per l'anno 2001;

CONSIDERATO che i Comuni beneficiari del finanziamento, per ottenere i contributi medesimi, dovranno trasmettere al Dipartimento Mobilità e Trasporti - Area 6/D - il nuovo programma di esercizio da cui risulti che le ottimizzazioni chilometriche assegnate con la presente deliberazione siano utilizzate per l'incremento del servizio di trasporto urbano nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO che con successiva determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti si debba procedere all'impegno ed all'erogazione delle risorse spettanti a favore dei Comuni elencati nell'allegata tabella A;

RITENUTO di richiedere la pubblicazione di questo medesimo atto sul B.U.R.L., ai sensi dell'art. 6 - L.R. n° 57/93, relativo all'obbligo della comunicazione, notificazione, ovvero pubblicazione dei provvedimenti che devono essere portati a conoscenza degli interessati;

a voti unanimi

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante della presente determinazione;
2. di attribuire ai Comuni di Anagni, Ardea, Albano Laziale, Terracina, Zagarolo e Santa Marinella il riconoscimento e l'ottimizzazione delle percorrenze richieste, nel limite dei criteri indicati in premessa, come riportato nella tabella "A" allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di attribuire, ai suddetti Comuni, le risorse finanziarie, pari a complessive Lire 785.858.384, relative all'ammissibilità delle percorrenze chilometriche, come risulta dalla più volte citata tabella "A" allegata, trovando le stesse copertura finanziaria sul Capitolo 43118 del Bilancio di Previsione dell'anno 2001;
4. I Comuni beneficiari del finanziamento, per ottenere i contributi medesimi, dovranno trasmettere al Dipartimento Mobilità e Trasporti - Area 6/D - il nuovo programma di esercizio da cui risulti che le ottimizzazioni chilometriche assegnate con la presente deliberazione siano utilizzate per l'incremento del servizio di trasporto urbano nell'ambito del territorio comunale;
5. che il Comune di Terracina dovrà affidare, mediante gara di appalto, i chilometri assegnati con la presente deliberazione, condizione essenziale ai sensi dell'art. 19 - comma 3 - della Legge regionale n° 30/98;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 57/93.

Con successive determinazioni del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti si procederà all'impegno ed all'erogazione della somma complessiva di Lire 785.858.384 a favore dei Comuni elencati nella tabella "A" allegata, acquisita la documentazione sopra indicata.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 DIC. 2001